



COMUNE DI PADOVA
Settore Lavori Pubblici

*Al Settore Contratti, Appalti, Provveditorato
Sede*

OGGETTO: procedura aperta appalto lavori di restauro e riqualificazione funzionale
Castello Carraresi. Valutazione annotazione ANAC del 4.9.2018 nei confronti di
Frimat spa.

Dopo attento esame dell'annotazione ANAC in data 4.9.2018 relativa all'impresa FRIMAT srl e di quanto ampiamente dedotto in merito dalla stessa impresa nell'ambito della documentazione amministrativa prodotta in sede di gara, si è proceduto d'ufficio all'acquisizione del provvedimento di risoluzione contrattuale disposto dalla stazione appaltante (ACER Provincia di Bologna n. 297 in data 14.9.2017), nonché alla richiesta all'operatore economico (nota prot. 224613/19) di ulteriori precisazioni ed osservazioni integrative in attuazione del contraddittorio di cui al punto VI delle Linee guida ANAC n. 6, che sono state acquisite in data 7.6.2019 (prot. 234068/19).

Ciò premesso, si evidenzia che il sopra citato provvedimento di risoluzione contrattuale disposto da ACER, rinvia integralmente, quanto agli aspetti motivazionali, alle relazioni del Direttore dei Lavori e del Responsabile del procedimento: alla richiesta di acquisire detta documentazione, la stazione appaltante in data 3.6.2019, ha comunicato l'impossibilità di fornire la relazione del Direttore dei Lavori, stante la natura riservata di detto documento e, quanto alla relazione del Responsabile del procedimento, ha precisato che la stessa si limita a riportare un riferimento alla relazione riservata suddetta, manifestando la proposta di risoluzione contrattuale.

Allo stato degli atti disponibili, vista e valutata tutta la documentazione acquisita, si ritiene necessario considerare le seguenti circostanze: dalle articolate e documentate deduzioni esposte dall'impresa, risulta che la risoluzione del contratto sia intervenuta già alla data del 13 settembre 2017 (antecedentemente al provvedimento adottato dal ACER), per effetto dell'inutile decorso di diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cc (tuttavia, su tale aspetto non sussiste accertamento giudiziale); il *favor participationis* che deve sempre ispirare le decisioni della stazione appaltante nell'ambito di una procedura di gara, particolarmente in casi come quello in questione ove non è stato possibile, per quanto sopra esposto, apprezzare con la necessaria completezza le valutazioni della stazione appaltante che ha disposto il provvedimento risolutorio; dalle risultanze del casellario informatico ANAC, emerge che l'operatore economico non è destinatario di ulteriori provvedimenti pregiudizievoli e ciò costituisce un elemento importante di cui tenere conto nell'ottica di una valutazione complessiva sull'affidabilità dell'impresa, anche alla luce di quanto espresso in tema di criteri valutativi dall'ANAC nella citate Linee guida n. 6 (punto VI).

Per tutto quanto sopra esposto, visto l'art. 80, c. 5, lett. c), D.lgs. 50/16, si ritiene che la fattispecie concreta non consenta di poter concludere con una valutazione di inaffidabilità dell'operatore economico.

Il Responsabile del procedimento
(arch. Stefano Benvegnù)